



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

SERVIZIO OPERATIVO

Sezione Operativa

(Via G. Oberdan, 2 – Tel. 0584/4393201 – E-mail: [viareggio@guardiacostiera.it](mailto:viareggio@guardiacostiera.it) – Sito Web: [www.guardiacostiera.gov.it/viareggio](http://www.guardiacostiera.gov.it/viareggio))

## **ORDINANZA N. 219/2017**

### **“OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DA PARTE DI UNITA’ DA PESCA”**

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio:

- Visti** Il D.P.R. 1639/68 e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;
- Visti** l’art. 15 co.1 e l’allegato III del Regolamento (CE) nr. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;
- Visto** il Regolamento (CE) 1224/2009 e successive modifiche che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- Visto** il Regolamento (CE) 1010/2009 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
- Visto** il Regolamento di esecuzione (UE) 404/2011 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1224/2009;
- Visto** l’art. 10 del Decreto Legislativo del 9 gennaio 2012, nr. 4, recante “Misure per il riassetto della normativa di pesca e acquacoltura, a norma dell’art. 28 della Legge 4 giugno 2010, nr. 96”;
- Visto** in particolare l’articolo 10 co 4 e 5 del succitato D.Lgs. 4/2012 concernente gli adempimenti conseguenti alla cattura accidentale o accessoria delle specie ittiche soggette all’obbligo di sbarco, la cui taglia sia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, con specifico riferimento agli “obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente Autorità Marittima”;
- Visto** l’art. 2 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 1 marzo 2012, con oggetto “Esenzioni dagli obblighi previsti dal Reg. (CE) 1224/2009;
- Visto** l’art. 15 del Regolamento (UE) nr. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca;
- Visto** il Regolamento delegato (UE) nr. 1392/2014 che istituisce un Piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;
- Visto** il Decreto Ministeriale 3 giugno 2015 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, recante attuazione alle misure 14, 15 e 16 del Piano di Azione in materia di gestione della pesca di pesce spada nel mediterraneo;
- Visto** l’art. 4 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 28 luglio 2016, recante “Misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata”;
- Visto** il Capo II – artt. 5 e 6 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 luglio 2017, recante “Misure attuative relative alla attività di controllo e sanzioni in materia di pesca marittima”;
- Visto** gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 e 524 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (Parte Marittima);
- Vista** l’Ordinanza 98/2010 in data 15 maggio 2010 della Capitaneria di Porto di Viareggio;
- Ritenuto** necessario regolamentare, in attuazione delle predette disposizioni, le modalità di comunicazione all’Autorità marittima delle attività della pesca professionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, alla luce dei mutati riferimenti normativi internazionale, comunitari e

nazionali e delle potestà in tal senso conferite dalle richiamate disposizioni regolamentari;

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

La presente ordinanza si applica a tutte le unità da pesca non dotate di log-book elettronico e che siano:

- a) soggette all'obbligo di sbarco ai sensi art. 15 Reg UE 1380/2013) e di comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. B del citato D.M. 20 luglio 2017, allorchè effettuino operazioni negli approdi di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Viareggio;

ovvero,

- b) di lunghezza uguale o superiore ai 12 metri ed inferiori a 15 metri, esentate dall'installazione del sistema di controllo satellitare, in caso di presenza a bordo di specie soggette a piani pluriennali di ricostruzione quali tonno (BFT) e pesce spada (SWO).

### **Articolo 2**

Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, le unità da pesca di cui all'art. 1 lett. a) della presente ordinanza devono effettuare, almeno un'ora prima dell'ingresso in porto, una comunicazione preventiva all'Autorità Marittima a mezzo VHF ovvero tramite telefono (ai numeri 0584/4393201 – 0584/4393209), specificando:

- il quantitativo stimato delle catture soggette all'obbligo di sbarco presente a bordo;
- le specie ittiche oggetto di cattura e soggette al suddetto obbligo;
- il sistema di pesca con il quale dette catture sono state effettuate;
- le modalità di stivaggio separate, come previsto dalla vigenti disposizioni comunitarie.

La suddetta comunicazione non esenta il comandante dell'unità da pesca dagli obblighi di registrazione sul log-book cartaceo del prodotto pescato e sbarcato e dalle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 98/2010 di questa Capitaneria;

### **Articolo 3**

Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, le unità da pesca di cui all'art. 1 lett. b) della presente ordinanza dovranno effettuare tempestivamente le comunicazioni previste dall'art. 4, comma 1, del citato DD 28 luglio 2016 del MIPAAF, mediante chiamata in VHF ovvero tramite telefono (ai numeri 0584/4393201 – 0584/4393209) riferendo all'Autorità Marittima:

- il numero di esemplari di tonno (BFT) e/o pesce spada (SWO) presenti a bordo;
- il peso stimato complessivo delle catture di cui al precedente punto.

Tali comunicazioni non esonerano dagli obblighi di prenotazione previsti per tali tipi di cattura e dalle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 98/2010 di questa Capitaneria.

### **Articolo 4**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione nella pagina "ordinanze" del sito web istituzionale della Capitaneria di Porto di Viareggio.

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le prescrizioni in materia di obbligo di sbarco, contravviene alle previsioni di cui all'art. 6 co 1 del D.M. 20 luglio 2017 del MIPAAF e dell'art. 10 co 1 lett. aa del D.Lgs 4/2012, fattispecie punibili ai sensi dell'art. 11 co 2 dello stesso D.Lgs con sanzione amministrativa da 2.000,00 a 12.000,00 euro.

Per tutto quanto non espressamente menzionato in seno alla presente ordinanza, si rimanda a quanto disposto dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

La presente Ordinanza, firmata digitalmente in data odierna e pubblicata in pari data, entra in vigore alle ore 00.01 del giorno 4 dicembre 2017.

Viareggio, li 30 novembre 2017

IL COMANDANTE  
**C.F. (CP) Giovanni CALVELLI**  
(documento sottoscritto con firma digitale  
ai sensi del D.Lgvo 82/2005 art.21)